



COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE



TASI - Tassa Servizi Indivisibili

Anno 2014

La Tassa per i servizi indivisibili (TASI) si applica ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU.

CHI DEVE PAGARE

La TASI è dovuta sia dai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dai detentori a qualsiasi titolo dei suddetti fabbricati.

Per gli immobili, occupati da un soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare dovuto; il restante 80% è versato dal possessore.

In caso di più possessori o detentori, ogni possessore od ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell'immobile, ferma restando la solidarietà dell'obbligazione tributaria tra possessori o tra detentori.

ALIQUOTE ANNO 2014

(delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22 maggio 2014)

Per l'anno 2014 l'aliquota unica **dell' 1,70 per mille** si applica su:

- 1. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**
- 2. ALTRI FABBRICATI**
- 3. AREE EDIFICABILI**
- 4. ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI**

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), e applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5
- 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5)
- 55 per i fabbricati categoria catastale C/1

Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l'imposta dovuta.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

VERSAMENTI

La TASI è autoliquidata dai contribuenti e versata tramite il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all'unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

- entro il 16 giugno versamento del 50% dell'imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l'anno 2014 e pubblicate alla data del 31 maggio (è facoltà pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014);
- entro il 16 dicembre versamento del saldo dell'imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l'anno 2014.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

- 3958 abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 fabbricati rurali e strumentali
- 3960 aree edificabili
- 3961 altri fabbricati

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 5,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l'intero periodo d'imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte calcolate come segue:

- 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
- 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l'anno 2014 fissati nella misura dell'1,00%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Esperia, Servizio Tributi, Viale V.Veneto, 5 03045 ESPERIA (FR) o tramite [pec: tributi.esperia@anutel.it](mailto:tributi.esperia@anutel.it)

Ai fini della dichiarazioni TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati.